

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

## **Art.1- DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di ogni plesso di apposito avviso.

Per i casi urgenti la convocazione può essere fatta telefonicamente.

La lettera e l'avviso della convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. In casi di particolare gravità, il Consiglio d'Istituto può essere convocato dal presidente con un preavviso anche telefonico o personale di 24.

## **Art. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Il Consiglio d'Istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite, in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

## **Art. 3 - SVOLGIMENTO COORDINATO ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Ciascun organo collegiale opera in forma autonoma, ma coordinata, con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

## **Art. 4 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

La prima convocazione del Consiglio, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Capo d'Istituto.

## **Art. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.**

Nella prima seduta, il Consiglio presieduto dal Capo d'Istituto elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio elegge anche un vice-presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

## **Art. 6 - ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA e da due genitori.

Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei servizi di segreteria(D.S.G.A.) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

## **Art. 7 - ELEZIONE ORGANO DI GARANZIA**

Nella prima seduta del Consiglio viene eletto l'Organo di Garanzia composto da 2 genitori e da due docenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

Tale Organo di Garanzia dovrà darsi un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Egli è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta o dalla maggioranza della Giunta o da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo; non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

#### **Art. 9 – CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvede il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto stabilito nel D.I. 44 del 2001, agli artt. 57,58,59 e 60

#### **Art. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI**

In base all'art. 2 comma 9 del D.I. 44/2001, "Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima".

Inoltre la legge 69 del 2009, all'art. 32, stabilisce che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Dal 1° gennaio 2011 è fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche di utilizzare l'albo on line.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

#### **Art. 9 - NORME SULLA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Il Presidente del Consiglio d'Istituto stabilisce, in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, tutte le norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

#### **Art. 10 - REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

#### **Art. 11 - DECADENZA**

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dalla legge. Non si ammettono giustificazioni per delega. Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto, o telefonicamente o al Presidente o all'Ufficio di Segreteria, non oltre i tre giorni successivi alla data stabilita per la riunione.

#### **Art. 12 - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E VALIDITÀ DELLE DELIBERE.**

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o lo si ritenga opportuno.

### **Art. 13 - SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale, di regola si svolge seguendo l'ordine del giorno stabilito.

Il verbale della seduta viene steso ed approvato seduta stante; esso è di norma in forma sintetica; solo su richiesta dell'interessato verrà riportato integralmente il suo intervento.

### **Art. 14 - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente può proporre che l'ordine del giorno sia mutato, indicandone i motivi; la proposta si ritiene accettata se nessuno si oppone.

Ciascun consigliere o un gruppo di consiglieri può proporre, all'inizio della seduta, l'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno, purché questi siano accettati a maggioranza dai due terzi dei presenti. In caso d'impossibilità ad affrontare i nuovi argomenti essi verranno trattati nella seduta successiva. A tale scopo il Presidente fissa l'orario di termine per la seduta.

### **Art. 15 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE**

Sull'argomento di discussione il Presidente dà prima la parola all'eventuale relatore.

Si apre poi la discussione e il Presidente concede di intervenire ai consiglieri che chiedono la parola.

### **Art. 16 - PARTECIPAZIONI DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI**

Il Consiglio d'Istituto stabilisce di volta in volta le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, di esperti e di tecnici, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto ai rappresentanti dei Consigli di altri comuni e di altri Consigli d'Istituto.

### **Art. 17 - COMMISSIONI INTERNE**

Qualora si presentino questioni o problemi specifici che richiedano un particolare lavoro di approfondimento e di elaborazione, il Consiglio può disporre la formazione di commissioni di lavoro composte da persone designate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti.

Dette persone possono anche far parte del Consiglio d'Istituto.

### **Art. 18 - ASSENZA DEL PRESIDENTE**

In caso di assenza del Presidente, il Vice-Presidente svolge le sue funzioni. In assenza di entrambi la presidenza del Consiglio spetta al consigliere genitore più anziano di età.

### **Art. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTO**

Le norme previste dal presente regolamento non possono essere modificate, se non con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.